

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2238

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASCARETTI

Istituzione della Giornata nazionale dell'educazione alimentare

Presentata l'11 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'educazione alimentare è un tema di primaria importanza per la salute dei cittadini, il benessere delle future generazioni e la sostenibilità del sistema agroalimentare italiano. Una corretta alimentazione non è soltanto una scelta individuale, ma un atto di responsabilità collettiva che ha profonde ripercussioni sulla salute pubblica, sull'ambiente e sull'economia.

L'Italia, patria della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, vanta una straordinaria tradizione alimentare e gastronomica. Tuttavia, la crescente diffusione di stili di vita poco salutari, la riduzione della consapevolezza rispetto alla qualità degli alimenti e l'incremento dello spreco alimentare rendono necessaria una maggiore sensibilizzazione su questi temi.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha isti-

tuito la Giornata mondiale dell'alimentazione, che si celebra ogni anno il 16 ottobre, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della fame nel mondo e sull'importanza di sistemi alimentari sostenibili. Tuttavia, accanto a questa iniziativa a livello globale, è necessario che l'Italia riconosca anche una Giornata nazionale dell'educazione alimentare per promuovere una cultura alimentare consapevole e responsabile tra i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Con la presente proposta di legge si dispone che la Repubblica riconosce il 26 marzo come Giornata nazionale dell'educazione alimentare. In occasione di tale giornata, le istituzioni statali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, anche in collaborazione con gli enti, le associazioni, i professionisti e gli operatori sanitari operanti nel settore della salute, dell'agricoltura e della sicurezza ali-

mentare, iniziative, convegni, incontri pubblici e attività formative volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di una corretta alimentazione.

Si prevede inoltre che la Giornata nazionale dell'educazione alimentare possa essere celebrata negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attraverso la promozione di iniziative didattiche e laboratoriali finalizzate ad approfondire tematiche quali la nutrizione, la dieta mediterranea, la lotta agli sprechi alimentari e l'impatto ambientale delle scelte alimentari. A tale fine, specifiche lezioni possono essere dedicate alla relazione tra il cibo e la salute, all'educazione al consumo consapevole e alla sostenibilità delle filiere agroalimentari.

I dati sul sovrappeso, l'obesità infantile e le malattie croniche legate alla cattiva alimentazione dimostrano quanto sia urgente intervenire con politiche di prevenzione e informazione. Educare le persone a scegliere consapevolmente ciò che mangiano significa migliorare la salute pubblica, ridurre l'incidenza di patologie gravi, promuovere un'agricoltura sostenibile e contrastare lo spreco alimentare.

È auspicabile che il 26 marzo diventi dunque un'occasione per diffondere, con il

coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, una cultura dell'alimentazione equilibrata, sana e sostenibile, che metta al centro la salute delle persone e il futuro del pianeta perché l'alimentazione è alla base della salute e della qualità di vita.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce la Giornata nazionale dell'educazione alimentare, da celebrare il 26 marzo di ciascun anno.

L'articolo 2 enuncia le iniziative che le istituzioni statali, gli enti territoriali e le istituzioni scolastiche possono adottare per la celebrazione della Giornata nazionale.

Ai sensi dell'articolo 3, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'educazione alimentare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 26 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale dell'educazione alimentare, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di una corretta educazione alimentare per la salute individuale e collettiva.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni statali, le regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con le organizzazioni della società civile, le associazioni del settore, i professionisti della nutrizione e gli operatori sanitari possono promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza dei principi di un'alimentazione sana e sostenibile.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e in collaborazione con gli enti pubblici e privati, le associazioni di settore e gli ordini professionali, possono organizzare attività educative, didattiche e formative sul tema dell'educazione alimentare al fine di promuovere una corretta alimentazione, fondata sulla qualità, sulla salubrità e sulla sostenibilità.

Art. 3.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime-

diale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

